

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 6669__ / 024.11.22 del 29.03.2022

Pos. Coll. e Coord. n.1

Oggetto: Eventuali cause di incompatibilità dei componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Regione siciliana, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 59/serv. 1/S.G. del 21 febbraio 2022.

Assessore regionale per l'Economia
Ufficio di Gabinetto
(rif. nota 10 marzo 2022, n. 1835)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine all'interpretazione dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, relativamente alle eventuali cause di incompatibilità dei componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Regione siciliana.

Si riferisce al riguardo che *“con decreto del Presidente della Regione n. 59/serv. 1/S.G. del 21 febbraio 2022, sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti della Regione siciliana che, come previsto dall'art. 15, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, in sede di prima applicazione vengono eletti dall'Assemblea regionale siciliana con le stesse modalità per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”*.

Tenuto conto della suddetta procedura, codesto Assessorato, a mezzo degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore, è stato incaricato dalla Presidenza della Regione di rendere esecutivo il suddetto D.P. n. 59/22 e, per l'effetto, lo stesso è stato notificato ai componenti del Collegio dei revisori, *“chiedendo loro di presentare, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso tra il momento della presentazione dei documenti agli uffici dell'ARS e il momento dell'insediamento, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000”*.

“Due dei tre nominati, pur dichiarando di non avere motivi di incompatibilità, così come statuito dall’art. 6, comma 10, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, con distinte annotazioni dichiarano tuttavia di ricoprire contestualmente anche la carica di presidente/componente dei Collegi dei revisori dei conti presso Enti locali e, solamente per uno dei due componenti, in aggiunta a tale carica, anche quella di esperto del Sindaco di un comune”.

Al riguardo, ritiene codesto Richiedente che “ (...) sembrerebbe ravvisarsi, con riferimento al sovra richiamato comma 10 dell’articolo 6, una forma di incompatibilità, tenuto conto del tenore letterale della norma che sembrerebbe orientata ad escludere ogni forma, anche potenziale, di conflitto di interessi tra controllore e controllato (...)”, benché “il D.lgs 39/2013 e l’art. 6 comma 10, non escludono palesemente la possibilità della contemporanea assunzione dell’incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti regionale e componente dei collegi degli enti locali”.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene utile osservare che le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), regolamentano, in via generale, le ipotesi di inconfiribilità di incarichi amministrativi di vertice (artt. 4¹ e 9²), quelle relative a componenti di organi di indirizzo politico (artt. 6³ e 7⁴), nonché le ipotesi di

¹ Art. 4 - Inconfiribilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

² Art. 9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

³ Art. 6 - Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

⁴ Art. 7 - Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

incompatibilità tra incarichi (amministrativi di vertice) nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (artt. 11⁵, 12⁶ e 13⁷).

Per cui si è dell'avviso che la disciplina delle inconfiribilità e incompatibilità sopra richiamata non rilevi nella fattispecie prospettata⁸, cui invero si ritiene applicabile la specifica previsione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, articolo 6, comma 10 (Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

⁵ Art. 11 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

⁶ Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui

revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158).

Al riguardo si osserva che, a mente di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della predetta legge regionale, ferme le cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, *“non sono nominabili alla carica di revisore, inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, durante il periodo di svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione”*⁹.

Il successivo comma 10, precisa che *“I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o*

all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

⁷ Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

⁸ In tal senso cfr. anche *Delibera ANAC 23.10.2019, n. 1006: “La disciplina delle inconfiribilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013 non si applica all'incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all'art. 234 e ss. TU enti locali e all'incarico di revisione dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria”*.

⁹ *Enfasi aggiunta*

controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento”.

Il tenore letterale della disposizione in parola, così come osservato da codesto Assessorato, non sembra consentire conclusioni differenti se non quelle che inducono a ritenere una incompatibilità assoluta tra la carica di componente del collegio dei revisori della Regione siciliana e l'attività professionale, in qualunque forma esercitata, presso enti partecipati, finanziati, vigilati o controllati dalla Regione

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Uffici

F.to Avv. Dario Schelfi

Il Dirigente

F.to Avv. Gianluigi M. Amico

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna